

Milano, 19 gennaio 2019

 **ALLE FISM PROVINCIALI**  
 **AI PRESIDENTI E AMMINISTRATORI**  
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE FISM  
DELLA LOMBARDIA  
Loro Sedi

OGGETTO: ADEMPIMENTI VACCINALI PER L'A.S. 2020-2021.

*Egregi Presidenti e Amministratori-----*

essendo in corso le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2020-2021, richiamate le nostre precedenti comunicazioni e inoltre la Circolare del MIUR n. 18902 del 7 novembre 2018, nel raccomandare la dovuta attenzione ai dirigenti scolastici e coordinatori delle nostre scuole paritarie, **ci sembra opportuno ricordare gli adempimenti obbligatori che la scuola è tenuta a compiere** in merito a quanto disposto dall'art. 3 bis del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante: "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione de farmaci".

in particolare l'art. 3 bis – dispone:

1. "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, sono tenuti a **trasmettere alle aziende sanitarie locali** territorialmente competenti, **entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivo, di età compresa tra zero e sei anni e minori stranieri non accompagnati**".

**Entro il 10 marzo (2020)**

Le scuole trasmettono alle Aziende Sanitarie (ATS) - tramite PEC - **l'elenco** degli iscritti (anno scolastico 2020/2021).

2. "Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a **restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi** di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente".

**Entro il 10 giugno (2020)**

**L'Azienda Sanitaria restituisce alla scuola gli elenchi** indicando chi non è in regola perché:

- 1) "Non in regola con gli obblighi vaccinali".
- 2) "Non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento".
- 3) "Non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".

Per formale richiesta di vaccinazione si intende che la richiesta contenga le generalità del minore, nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria o certificata, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La formale richiesta equivale all'appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ATS, che ha provveduto a rispondere per iscritto all'interessato.

3. *“Nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”.*

Entro il 20 giugno (2020)

I Dirigenti Scolastici invitano i genitori esercenti la potestà genitoriale i tutori o i soggetti affidatari a presentare alla scuola entro il 10 luglio la documentazione richiesta, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione di richiesta di vaccinazione all’ Azienda Sanitaria.

Entro il 10 luglio (2020)

La documentazione idonea deve essere depositata presso la scuola.

4. *“Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza”.*
5. *“Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”.*

Entro il 20 luglio (2020)

Le scuole trasmettono alle Aziende Sanitarie la documentazione fornita dai genitori o tutori, ovvero comunicheranno l’eventuale mancato deposito all’ATS , che, qualora la medesima o altra ATS non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’art.1 comma 4 del DL 73/2017.

L’ Azienda Sanitaria contatta i genitori/tutori per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi per effettuare le vaccinazioni mancanti

I genitori non aderiscono e si vedono contestare una sanzione da 100 a 500 euro

I genitori aderiscono e si conclude il procedimento

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPORTA LA DECADENZA DALL’ISCRIZIONE

#### ESONERATI DALL’OBBLIGO DELLA VACCINAZIONE

La legge prevede che potranno essere esonerati dall’obbligo della vaccinazione solo i bambini già immunizzati (per aver contratto la malattia naturalmente) o che si trovino in specifiche condizioni cliniche documentate; in tal caso, la vaccinazione potrà essere posticipata. Tali soggetti potranno eseguire le altre vaccinazioni in formulazione "monocomponente" o combinata, in cui sarà assente l’antigene per la malattia per la quale c’è già la copertura. Spetta alle ATS verificare l’adempimento e il richiamo al rispetto della norma, dopo aver eseguito i dovuti controlli e considerate le diverse motivazioni di esonero, omissione o posticipo.

### VACCINAZIONI OMESSE O DIFFERITE SE PERICOLOSE PER LA SALUTE

*Le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.*

### SE UN BAMBINO HA GIÀ AVUTO LE PATOLOGIE INDICATE

*Deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi.*



Occorre porre attenzione alla trasmissione dell'elenco che dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC della scuola alla PEC dell'ATS di competenza in un formato elettronico elaborabile.

Dunque dopo aver inserito i dati richiesti, occorrerà salvare il file in formato excel.CSV

Chi trovasse difficoltà a fare questa operazione, può seguire le indicazioni inserite nella guida inviata lo scorso anno scolastico.

Cordialità.



Il Presidente delle FISM Lombardia

*Giampiero REDAELLI*  
